



COMUNE DI CALENZANO

ORDINANZA

N. 147 DEL 29/05/2024

OGGETTO: MISURE DI PREVENZIONE RISCHIO INCENDI BOSCHIVI

IL SINDACO

VISTO il D.lgs n.267 del 2000 “Testo Unico degli Enti Locali” con particolare riferimento all’art. 54, comma 4;

VISTE altresì le Raccomandazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri per la campagna estiva antincendio boschivo 2024, Protocollo ANCI n. 1780/2024 del 06/05/2024 che definiscono la durata della campagna estiva dal 15 giugno al 15 ottobre 2024;

DATO atto che la nota evidenzia l’importanza del ruolo dei Sindaci, in qualità di autorità territoriali di protezione civile, nel promuovere le misure di prevenzione da attuare sul territorio

VISTO il periodo a rischio di cui all’ articolo 76, comma 1, lettera b) della legge forestale, definito dal Regolamento forestale della Toscana (D.P.G.R. n.48/R dell’8 agosto 2003) tra il **1 luglio e il 31 agosto** di ogni anno;

DATO atto che sulla base dell’indice di pericolosità per lo sviluppo degli incendi boschivi, così come definito nel Piano AIB, il periodo a rischio può essere modificato anche per singolo comune con atto del dirigente della competente struttura regionale, dandone comunicazione ai comuni interessati;

VISTO il D.lgs n.1 del 2018 “Codice di protezione civile” che all’art.3, comma 1, lettera c) individua il Sindaco quale Autorità di protezione civile e che lo stesso decreto all’art.6 comma 1 definisce le attribuzioni di predetta Autorità;

ATTESO che il Sindaco, quale ufficiale del Governo, ai sensi dell’art.54, comma 4, del D.lgs n.267 2000 e ss.mm.ii., adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

VISTA la Legge n.353 del 2000 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”;

VISTA la legge regionale forestale n.39/00;

VISTO il D.lgs n.152 del 2006 e ss.mm.ii. “Norme in materia ambientale”;

VISTO il R.D. n° 3267 del 30/12/1923 dispone in ordine al Regolamento ed alle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale e ss.mm.ii.;

VISTO il D.lgs n.1 del 2018 “Codice di protezione civile” art.16 comma 1 individua il rischio incendi boschivi quale tipologia di rischio di interesse del Servizio nazionale di protezione civile;

CONSTATATO che il fenomeno degli incendi boschivi inclusi quelli che si propagano anche su aree di interfaccia urbano-rurale, provocano gravi ed ingenti danni al patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna e all'assetto idrogeologico del territorio comunale, nonché rappresentano un grave pericolo per la pubblica e la privata incolumità;

RICHIAMATI i riferimenti normativi Regionali in materia Forestale: Legge forestale della Toscana (L.R. 21 marzo 2000 n. 39) e successive modifiche, il relativo Regolamento forestale della Toscana (D.P.G.R. n. 48/R dell'8 agosto 2003) e il Piano Regionale Agricolo Forestale 2012-2015, la Regione Toscana che ha normato l'intero settore forestale, con cui, attraverso questi strumenti normativi, regolamentari e programmatici la Regione ha recepito le disposizioni di principio della Legge quadro in materia di incendi boschivi e pianificato l'attività di previsione, prevenzione e lotta attiva;

VISTA altresì la nota della Prefettura di Firenze ns. prot. n. 17077/2024 del 17/05/2024 avente oggetto: (...) Prevenzione incendi lungo le linee ferroviarie(...);

VISTO il Piano antincendi Boschivi 2023-2025 della Regione Toscana approvato con Delibera di Giunta 187/2023;

VISTO che nel territorio del Comune di Calenzano è presente un piano specifico di prevenzione per i Monti della Calvana approvato con Delibera Regionale n.1228/2019;

VISTO il Piano di Protezione civile del Comune di Calenzano approvato con D.C.C. n. 59/2020;

CONSTATATO che, in particolare nella stagioni passate, il fenomeno degli incendi boschivi inclusi quelli che si propagano anche su aree di interfaccia urbano-rurale, provocano gravi ed ingenti danni al patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna e all'assetto idrogeologico del territorio comunale, nonché rappresentano un grave pericolo per la pubblica e la privata incolumità;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 66 del Regolamento forestale della Toscana n.48/R, nel periodo a rischio di incendio boschivo tutti gli abbruciamenti di residui vegetali agricoli e forestali sono vietati su tutto il territorio regionale e che nello stesso periodo a rischio nei boschi e nelle aree assimilate sono vietate altresì:

- l'accensione di fuochi e di carbonaie;
- l'uso di strumenti o attrezzature a fiamma libera o che possano produrre scintille o faville;
- l'accumulo o lo stoccaggio all'aperto di fieno, di paglia o di altri materiali facilmente infiammabili

RICHIAMATO il Regolamento del Verde approvato con D.C.C. n. 119/2009 (art. 7 art.28 e art.29), nel quale sono definite le azioni per contrastare la diffusione degli incendi sotto riportati;

(Articolo 7 comma 5 Regolamento del verde):

è vietato inoltre:

Accendere fuochi se non sono presenti apposite strutture; l'installazione di attrezzature per grigliate e colazioni all'aperto (barbecue) può avvenire solo nelle apposite aree attrezzate; la segnalazione di eventuali focolai di incendio è obbligatoria.

(Articolo 28 Regolamento del verde):

È fatto obbligo:

(...) per contrastare la diffusione degli incendi, è fatto obbligo ai rispettivi conduttori, amministratori o proprietari di terreni ed aree a verde o luoghi di uso comune di pertinenza dei fabbricati posti all'interno dei centri abitati, di provvedere all'eliminazione della vegetazione infestante almeno 2 volte l'anno, effettuando idonei interventi entro il 31 maggio ed entro il 31 agosto. Gli stessi dovranno provvedere a conservarli costantemente liberi da materiali abbandonati anche da terzi. Allo stesso modo, è fatto obbligo ai rispettivi conduttori, amministratori o proprietari di terreni ed aree a verde o luoghi di uso comune di pertinenza dei fabbricati posti al di fuori del centro abitato e aventi il fronte sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, di provvedere all'eliminazione della vegetazione infestante almeno 2 volte l'anno, entro il 31 maggio ed entro il 31 agosto, su una fascia della profondità di almeno m 20 dal bordo strada. Gli stessi dovranno provvedere a conservarli costantemente liberi da materiali abbandonati anche da terzi.

Per quanto sopra in premessa:

ORDINA

DIVIETI

Durante il periodo di grave pericolosità di incendio, in tutte le aree del Comune di Calenzano a rischio di incendio boschivo e/o immediatamente ad esse adiacenti di cui all'art. 2 della richiamata Legge n.353/2000 e definito dal Regolamento forestale della Toscana (D.P.G.R. n.48/R dell'8 agosto 2003), è tassativamente vietato:

- accendere fuochi di ogni genere;
- l'uso di strumenti o attrezzature a fiamma libera o che possano produrre scintille o faville;
- l'accumulo o lo stoccaggio all'aperto di fieno, di paglia o di altri materiali facilmente infiammabili;
- usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
- usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;

- fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti, compresi frontisti;

PRESCRIZIONI GENERALI ED ATTIVITÀ DI PREVENZIONE: OBBLIGHI

1) Obbligo di realizzazione delle fasce protettive

I proprietari, agli affittuari e ai conduttori dei campi a coltura cerealicola e foraggera, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, devono prontamente e contestualmente realizzare perimetralmente e all'interno alla superficie coltivata una fascia sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 10 metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti.

I proprietari, affittuari e conduttori a qualsiasi titolo di aree boscate e rurali confinanti con insediamenti residenziali, turistici o produttivi, strutture viarie, ricadenti nelle aree a rischio incendi boschivi individuate nel Piano Comunale di Protezione Civile, devono provvedere a proprie spese, a realizzare e a mantenere una fascia parafuoco di protezione nella loro proprietà, secondo le indicazioni del Piano Antincendi boschivi regionale in corso di validità.

I proprietari, affittuari e conduttori, agli Enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, di eseguire il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco, in particolare lungo il confine con piste forestali, strade, autostrade, ferrovie, tenere i terreni privi di vegetazione e sgombri di ramaglie foglie secche o altro combustibile.

2) Attività turistiche e ricettive

I proprietari, i gestori ed i conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive insistenti su aree urbane o rurali esposte al pericolo di incendi boschivi, devono assicurare la discontinuità del combustibile vegetale in senso verticale e orizzontale delle aree a verde del proprio insediamento, al fine di regolare lo sviluppo della vegetazione e mantenere in efficienza e sicurezza le stesse aree, in linea con quanto previsto dal Regolamento Forestale della Toscana e dal vigente Piano Antincendi Boschivi.

3) Disposizioni per gli Enti di gestione di infrastrutture e servizi

Alle Società di gestione delle Ferrovie, ad ANAS, alle Società di gestione di servizi idrici, alla Società Autostrade, alla Provincia e ai Consorzi di Bonifica, di coadiuvare le strategie di prevenzione, provvedendo, lungo gli assi infrastrutturali di rispettiva

competenza (ivi compresi i tratturi), con particolare riguardo nei tratti di attraversamento di aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo insistenti sul territorio comunale o in prossimità di esse, alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile creando, di fatto, idonee fasce di protezione al fine di evitare che eventuali incendi si propaghino alle aree circostanti o confinanti. Si precisa che all'interno delle aree protette nazionali istituite ai sensi della L. 394/1991 e successive modificazioni e di quelle regionali si applica, ove esistente, la specifica normativa ovvero le disposizioni in materia eventualmente adottate dall'Ente di gestione. I gestori delle strade suddette dovranno effettuare anche le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante potatura delle branche laterali e spalcatura, laddove questa tende a chiudere la sede stradale al fine di consentire il transito dei mezzi antincendio.

VIGILANZA E SANZIONI

4) Vigilanza

Gli Organi di Polizia sulla base delle disposizioni dettate dai singoli Comandi di appartenenza, la Polizia Locale nonché tutti gli Enti territoriali preposti, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza della presente Ordinanza, oltre che di tutte le Leggi e Regolamenti in materia di incendi boschivi e di interfaccia perseguendo i trasgressori a termini di Legge.

5) Sanzioni

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti sopra indicati, comporterà l'applicazione delle sanzioni già previste dalla legislazione vigente, ivi incluse le sanzioni penali, previste dalle normative statali sulle materie disciplinate dalla presente ordinanza.

Ogni altra violazione alle disposizioni della presente Ordinanza, relativamente al mancato rispetto dell'esecuzione degli interventi preventivi, per cui non sia già prevista una specifica sanzione, è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.

6) Norme applicabili

Per quanto non disposto con la presente Ordinanza si rinvia a quanto disposto con provvedimento regionale di dichiarazione del periodo di massima pericolosità per il rischio da incendi boschivi emanato ai sensi della legge regionale (D.P.G.R. n.48/R dell'8 agosto 2003) e dal Regolamento del Verde approvato con D.C.C. n. 119/2009 (art. 7 art.28 e art.29);

INFORMATIVA

Informazioni relative al rischio incendi sono consultabili sul sito internet del Comune di Calenzano alla pagina "Cosa fare in caso di incendio boschivo" al seguente link: https://sportellotelematico.comune.calenzano.fi.it/action:c_b406:rischioincendio.boschivo

Dispone che: la presente Ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale di Calenzano,

La presente Ordinanza viene trasmessa per quanto di competenza, a:

- Comando Polizia Municipale;

- Alla Giunta Comunale;
- Ai servizi dell'Ente;
- A VAB sezione di Calenzano;
- Comando Stazione Carabinieri di Calenzano;
- Comando Stazione Carabinieri forestali di Ceppetolo (Sesto fiorentino);
- Prefettura di Firenze;
- Direzione Provinciale Autostrade spa;
- Direzione Provinciale ANAS
- Direzione Ferrovie RFI direzione di Firenze;
- Consorzio di Bonifica Medio Valdarno;
- Città Metropolitana di Firenze
- Regione Toscana Protezione civile
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Firenze
- A Vigili del Fuoco Volontari di Calenzano;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, ai sensi del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il "Codice del Processo Amministrativo".

Il Sindaco

PRESTINI RICCARDO

(firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)